

L.R. n. 41 del 5 maggio 1990 – Art. 18
Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali.
Pubblicata nel B.U. Calabria 14 maggio 1990, n. 44.

Art. 18

Istituzione albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali (36).

- [1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un albo regionale al quale possono essere iscritte le associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico, operanti nella Calabria, che ne facciano richiesta.
2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le associazioni di cui al primo comma dovranno presentare domanda scritta corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità dell'associazione e l'assenza di scopo di lucro.
3. La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale che comunicherà alle associazioni interessate l'accoglimento o il diniego della domanda stessa.
4. Ai fini dell'incentivazione dell'attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'albo regionale ed operanti nel proprio territorio, la Regione può erogare contributi annuali per progetti specifici].

(36) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 54, comma 1, L.R. 3 ottobre 2023, n. 45.